



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 298/18/CSP

ORDINANZA-INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ COMPAGNIA TELEVISIVA SICILIANA S.R.L. (FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE “CTS”) PER LA VIOLAZIONE DELLA DISPOSIZIONE NORMATIVA CONTENUTA NELL’ART. 37, COMMA 1, DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 177/05 IN COMBINATO DISPOSTO CON L’ART. 3, COMMI 1 E 2, DELLA DELIBERA N. 538/01/CSP (CONTESTAZIONE CO.RE.COM. SICILIAN. 13/2018 - PROC. 75/18/ZD-CRC)

L’AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 29 novembre 2018;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*”;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59 recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 10 recante “*Attuazione dell’art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP, del 26 luglio 2001, recante “*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite, di cui alla delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 12/08/CSP;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative*”;

pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 405/17/CONS;

VISTA la delibera n. 571/15/CONS, del 16 ottobre 2015, con la quale il Consiglio, in esito all’istruttoria sul possesso dei requisiti da parte del Comitato Regionale per le comunicazioni, ha disposto il conferimento della delega di funzioni di cui all’art. 3 dell’Accordo quadro 2008 al CO.RE.COM. Sicilia;

VISTA la legge regionale Sicilia, del 26 marzo 2002, n. 2, e successive modifiche ed integrazioni che prevede l’istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Individuazione degli indirizzi generali relativi ai Comitati regionali per le comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Approvazione del regolamento relativo alla definizione delle materie di competenza dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni delegabili ai Comitati regionali per le comunicazioni*”;

VISTO l’Accordo quadro del 4 dicembre 2008 tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative regionali e delle Province autonome, di cui alla delibera n. 444/08/CONS del 29 luglio 2008;

VISTA la Convenzione del 4 dicembre 2015 recante “*Delega di funzioni ai Comitati regionali per le comunicazioni*”, che delega al CO.RE.COM. Sicilia l’esercizio della funzione di “*vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione e delle disposizioni in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva locale, inclusa la tutela del pluralismo, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell’emittenza locale secondo le linee guida dettate dall’Autorità e la successiva verifica di conformità alla vigente disciplina in materia di diffusione radiotelevisiva, ed eventuale avvio delle conseguenti istruttorie procedurali*”;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

In forza di accordo stipulato in data 20 gennaio 2016, poi rinnovato in data 16 marzo 2018, tra il Comitato regionale per le comunicazioni Sicilia e l'Ispettorato territoriale Sicilia, quest'ultimo ha segnalato al Comitato testé menzionato, in data 26 giugno 2018, la violazione da parte della società Compagnia Televisiva Siciliana S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale "CTS" della disposizione normativa contenuta nell'art. 37, comma 1, del d.lgs. n. 177/05 in combinato disposto con l'art. 3, commi 1 e 2, della delibera n. 538/01/CSP dal giorno 30 aprile al giorno 6 maggio 2018.

Con atto del Comitato regionale per le comunicazioni Sicilia - cont. n. 13 ANNO 2018/N° PROC. 38193/2018 - è stata accertata e contestata, in data 10 luglio 2018 e notificata in pari data alla predetta società la presunta violazione della disposizione normativa contenuta nell'art. 37, comma 1, del d.lgs. n. 177/05 in combinato disposto con l'art. 3, commi 1 e 2, della delibera n. 538/01/CSP nel corso della trasmissione della programmazione televisiva nel periodo sopra indicato, in quanto sul servizio di media audiovisivo "CTS" sono stati trasmessi *spot* "mancanti della dicitura pubblicità", "*spot non prontamente riconoscibili come tali*"; a titolo esemplificativo, i giorni 30 aprile 2018, 1, 2, 3, 4, 5 e 6 maggio 2018, rispettivamente, dalle ore 15:22:12 circa alle ore 15:22:41 circa, dalle ore 03:24:09 circa alle ore 03:24:39 circa, dalle ore 03:09:29 circa alle ore 03:09:58 circa, dalle ore 05:10:16 circa alle ore 05:11:57 circa, dalle ore 15:32:10 circa alle ore 15:32:40 circa, dalle ore 02:44:42 circa alle ore 02:45:12 circa e dalle ore 13:08:52 circa alle ore 13:09:21 circa sono andati in onda *spot* pubblicitari in difformità a quanto prescritto dalle disposizione sopra riportate.

Inoltre, il programma televisivo "Più Meglio di Feisbuc" presenta all'inizio e alla fine della trasmissione la dicitura «*Più Meglio di Feisbuc è offerto da* » *seguita da tre, a volte quattro slogan di carattere promozionale. Non trattandosi della sola citazione del nome e/o logotipo dell'impresa che sponsorizza, detti slogan vengono inseriti come Spot*»; a titolo esemplificativo, i giorni 30 aprile 2018, 1, 2, 3, 5 e 6 maggio 2018, rispettivamente, dalle ore 21:58:08 circa alle ore 21:59:46 circa, dalle ore 05:22:56 circa alle ore 05:24:33 circa, dalle ore 15:41:22 circa alle ore 15:43:00 circa, dalle ore 05:29:51 circa alle ore 05:31:30 circa, dalle ore 18:45:00 circa alle ore 18:47:26 circa e dalle ore 09:01:48 circa alle ore 09:04:14 circa sono andati in onda *spot* pubblicitari in difformità a quanto prescritto dalle disposizione sopra riportate.

2. Deduzioni della società

Il suddetto Organismo regionale ha comunicato che la parte non ha presentato scritti difensivi né ha richiesto audizione.

3. Valutazioni dell'Autorità

Ad esito dell'istruttoria svolta, il Comitato regionale per le comunicazioni Sicilia, nel riscontrare l'avvenuta infrazione in esame, ha deliberato, in data 5 settembre 2018, *“di proporre l'applicazione della sanzione prevista al minimo edittale maggiorata del 10%”*.

La proposta del già menzionato organismo regionale risulta meritevole di accoglimento, ad eccezione del riferimento all'entità della sanzione da irrogare alla società Compagnia Televisiva Siciliana S.r.l..

Tanto premesso, la società Compagnia Televisiva Siciliana S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale *“CTS”*, è incorsa nella violazione delle disposizioni contenute nell'art. 37, comma 1, del d.lgs. n. 177/05 in combinato disposto con l'art. 3, commi 1 e 2, della delibera n. 538/01/CSP, in quanto, dal giorno 30 aprile 2018 al giorno 6 maggio 2018, ha trasmesso comunicazioni commerciali audiovisive non chiaramente riconoscibili e distinguibili dal resto del contenuto editoriale mediante la presenza dell'apposito mezzo ottico sullo schermo televisivo, in modo chiaramente leggibile, nel corso della trasmissione delle stesse.

In particolare, con riferimento alla messa in onda di veri e propri *spot* pubblicitari all'inizio e alla fine della trasmissione del programma televisivo *“Più Meglio di Feisbuc”*, la ripetuta inquadratura, nonché le modalità promozionali di descrizione del prodotto/servizio fanno sì che il relativo annuncio di sponsorizzazione non si limiti solo a integrare una mera citazione dello *sponsor*, bensì finisca per sortire un effetto pubblicitario con conseguente applicazione della disciplina in materia di pubblicità televisiva;

CONSIDERATO che, ai sensi del citato art. 37, comma 1, del d.lgs. n. 177/05, *“la pubblicità televisiva e le televendite devono essere chiaramente riconoscibili e distinguibili dal contenuto editoriale. Senza pregiudicare l'uso di nuove tecniche pubblicitarie, la pubblicità televisiva e le televendite devono essere tenute nettamente distinte dal resto del programma con mezzi ottici ovvero acustici o spaziali”*;

CONSIDERATO che, ai sensi del citato art. 3, commi 1 e 2, della delibera n. 538/01/CSP, le comunicazioni commerciali audiovisive devono essere chiaramente riconoscibili come tali e distinguersi nettamente dal resto della programmazione attraverso l'uso di mezzi di evidente percezione ottici (comma 1) e che i servizi di media audiovisivi sono tenuti a inserire sullo schermo, in modo chiaramente leggibile, la dovuta scritta nel corso della trasmissione della comunicazione commerciale audiovisiva stessa (comma 2);

RITENUTO che, ad esito dell'esame della documentazione istruttoria in atti, si rileva dimostrata da parte della società Compagnia Televisiva Siciliana S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale "CTS", la violazione della disposizione normativa contenuta nell'art. 37, comma 1, del d.lgs. n. 177/05 in combinato disposto con l'art. 3, commi 1 e 2, della delibera n. 538/01/CSP, dal giorno 30 aprile al giorno 6 maggio 2018;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentoventitre/00), ai sensi del combinato disposto dei commi 1, *lett. b*), 2, *lett. a*) e 5, dell'art. 51, del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione per la singola violazione contestata nella misura corrispondente al minimo edittale della sanzione pari a euro 1.033,00 (milletrentatre/00) al netto di ogni altro onere accessorio e che in tale commisurazione rilevano, altresì, i seguenti criteri, di cui all'art. 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

Il comportamento posto in essere dal suddetto fornitore del servizio di media audiovisivo "CTS" deve ritenersi di media entità in considerazione dei numerosi episodi di infrazione contestati nel corso di sette giornate di programmazione televisiva monitorata. In particolare, poi, l'assenza di segnalazioni grafiche atte a indicare la natura pubblicitaria di dette comunicazioni commerciali rafforza la "pericolosità" delle stesse, in quanto attenua le difese del telespettatore/consumatore che non percepisce in modo immediato la finalità pubblicitaria di quanto trasmesso.

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

La società non ha documentato di aver posto in essere un adeguato comportamento in tal senso.

C. Personalità dell'agente

La società, per natura e funzioni svolte, in quanto titolare di autorizzazione alla fornitura di servizi media audiovisivi in ambito locale, deve essere supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro normativo vigente.

D. Condizioni economiche dell'agente

La situazione economica della parte presenta condizioni economiche negative con un bilancio al 31 dicembre 2017 in perdita (fonte: Registro Imprese) e, pertanto, si ritiene congruo determinare l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile nella misura come sopra indicata;

CONSIDERATO che, nel caso concreto, ricorre il c.d. concorso materiale di illeciti, in quanto la messa in onda, frazionata nel tempo, di distinte comunicazioni commerciali audiovisive deve essere trattata quale commissione di più illeciti posti in essere con una pluralità di condotte distinte, tale da comportare, sotto il profilo sanzionatorio, l'applicazione della disciplina del c.d. cumulo materiale delle sanzioni;

RITENUTO, per l'effetto, di dover determinare la sanzione per la violazione delle disposizioni normative contestate nella misura di euro 7.231,00 (settemiladuecentotrentuno/00) corrispondente al minimo edittale previsto per la singola violazione moltiplicata per n. sette (n. 7) giornate di programmazione televisiva secondo il principio del cumulo materiale delle sanzioni;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

ORDINA

alla società Compagnia Televisiva Siciliana S.r.l., cod. fisc. 00522130822, con sede legale in Palermo, via Vann'Antò, n. 27, fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale "CTS" di pagare la sanzione amministrativa di euro 7.231,00 (settemiladuecentotrentuno/00), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto per la violazione della disposizione normativa contenuta nell'art. 37, comma 1, del d.lgs. n. 177/05 in combinato disposto con l'art. 3, commi 1 e 2, della delibera n. 538/01/CSP, nei termini descritti in motivazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 51 del d.lgs. n. 177/05;

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 298/18/CSP*", entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*Delibera n. 298/18/CSP*".

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Napoli, 29 novembre 2018

IL PRESIDENTE

Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE

Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE

Riccardo Capecchi